II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1969
che fissa il tasso dei prelievi per l'esercizio finanziario 1970

(69/490/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49, 50 e 78,

visto il trattato del 18 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20, 21 e 35,

vista la decisione n. 2-52 del 23 dicembre 1952 che fissa le condizioni di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato, modificata e completata dalle decisioni n. 30-54 del 25 giugno 1954, n. 31-55 del 19 novembre 1955, nn. 4-59 e 5-59 del 21 gennaio 1959 e n. 6-65 del 17 marzo 1965,

vista la decisione n. 3-52 del 23 dicembre 1952 relativa all'ammontare e alle modalità di applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato, modificata e completata dalle decisioni n. 21-55 del 7 maggio 1955, n. 29-55 del 3 novembre 1955, n. 4-56 del 15 febbraio 1956, n. 13-57 del 17 aprile 1957, n. 3-59 del 21 gennaio 1959, n. 34-59 del 10 giugno 1959, n. 13-64 del 3 giugno 1964, n. 8-65 del 2 giugno 1965, n. 10-66 dell'8 giugno 1966, n. 8-67 del 24 maggio 1967, n. 791/68/CECA del 26 giugno 1968 e n. 2145/68/CECA del 18 dicembre 1968,

considerando che :

— il fabbisogno finanziario della Comunità per l'esercizio 1970 è valutato a 57 milioni di unità di conto, come risulta dal bilancio preventivo della Comunità per l'esercizio 1970 (1° gennaio 1970 — 31 dicembre 1970),

— detto bilancio preventivo è stato approvato dalla Commissione delle Comunità europee nella seduta del 18 dicembre 1969 e sarà pubblicato come supplemento alla 3ª relazione generale sull'attività della Comunità,

— una parte di detto fabbisogno sarà coperta, nella misura di 10 milioni di unità di conto, con entrate diverse dal prelievo, in particolare coi redditi dei collocamenti,

— la Commissione delle Comunità europee può inoltre ricorrere ad alcune riserve disponibili non necessarie alla copertura di impegni già assunti, nella misura di 7,5 milioni di unità di conto ; tenuto conto di questo complemento, resta un importo di circa 39,5 milioni di unità di conto da coprire con il prelievo dell'esercizio,

— il gettito del prelievo per un saggio dello 0,10 % è stimato a 13,16 milioni di unità di conto,

dopo uno scambio di vedute con le competenti commissioni del Parlamento europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il saggio dei prelievi applicati sulle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1970 è fissato allo

0,30 % dei valori assunti per l'imponibile del prelievo.

Articolo 2

L'articolo 4 della citata decisione n. 3-52, modificato dall'articolo 2 della citata decisione n. 2145/68/CECA, è sostituito dalla seguente disposizione :

« Il listino di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della citata decisione n. 2-52 è di conseguenza fissato come segue in unità di conto dell'accordo monetario europeo :

Prodotti	Imponibile gennaio 1970 e mesi successivi Riscossione febbraio 1970 e mesi successivi 0,30 %
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite (1)	0,0297
Carbon fossile di tutte le categorie (2)	0,0432
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	0,1286
Acciaio Thomas in lingotti	0,1604
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	0,2540
Prodotti finiti e terminali siderurgici	0,0860

(1) Ai fini delle detrazioni previste dal precedente articolo, il prelievo sopra fissato va applicato al quantitativo di mattonelle di lignite e di semicoke di lignite ridotto del 3 %.

(2) Ai fini delle detrazioni previste dal precedente articolo, il prelievo sopra fissato va applicato al quantitativo di carbon fossile, specificato dall'articolo 1 della decisione n. 2-52, ridotto del 12 %.

I listini corrispondenti, espressi a titolo indicativo nelle monete degli Stati membri della Comunità, sono pubblicati in allegato alla presente decisione. »

Articolo 3

La presente decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 1970.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

I listini seguenti indicano, nella moneta di ogni Stato membro della Comunità, l'importo netto del prelievo per tonnellata e per ogni prodotto enumerato all'articolo 2

DM — Repubblica federale di Germania

Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	0,1087
Carbon fossile di tutte le categorie	0,1581
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	0,4707
Acciaio Thomas in lingotti	0,5871
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	0,9296
Prodotti finiti e terminali siderurgici	0,3148

Franchi belgi e lussemburghesi — Belgio e Granducato di Lussemburgo

Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	1,4850
Carbon fossile di tutte le categorie	2,1600
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	6,4300
Acciaio Thomas in lingotti	8,0200
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	12,7000
Prodotti finiti e terminali siderurgici	4,3000

FF — Francia

Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	0,16496
Carbon fossile di tutte le categorie	0,23994
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	0,71427
Acciaio Thomas in lingotti	0,89089
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	1,41076
Prodotti finiti e terminali siderurgici	0,47766

Lire — Italia

Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	18,5625
Carbon fossile di tutte le categorie	27,0000
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	80,3750
Acciaio Thomas in lingotti	100,2500
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	158,7500
Prodotti finiti e terminali siderurgici	53,7500

Fiorini — Paesi Bassi

Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	0,10751
Carbon fossile di tutte le categorie	0,15638
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	0,46553
Acciaio Thomas in lingotti	0,58065
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	0,91948
Prodotti finiti e terminali siderurgici	0,31132